

Direttiva del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 recante “Decreto-legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e dal Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19 marzo 2020.

Le linee generali contenute della presente direttiva sono state condivise con la “*Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009*” dell'area del cratere aquilano.

Ricognizione delle misure adottate dal Governo

- ✓ **Ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020 “Misure profilattiche contro il nuovo coronavirus (2019-nCoV)**
- ✓ **Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”**
- ✓ **Decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”**
- ✓ **Decreto-legge 2 marzo 2020 n.9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”**
- ✓ **D.P.C.M. 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”**
- ✓ **Decreto-legge 9 marzo 2020 n.14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”**
- ✓ **D.P.C.M. 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”**

- ✓ **D.P.C.M. 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”**
- ✓ **Decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”**
- ✓ **“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio, del Ministro dell'Economia, del Ministro del lavoro, Ministro dello Sviluppo economico e Ministro della Salute, dalle organizzazioni sindacali e datoriali**
- ✓ **Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri” adottato in data 19 marzo 2020 dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal UIL, Filca-CISL e Fillea CGIL**

I Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18

Con il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante *“misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* - di seguito denominato decreto-legge, il Governo ha emanato disposizioni normative rivolte a mitigare gli effetti negativi sul sistema economico a seguito delle misure restrittive adottate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19.

In particolare, si richiama l'attenzione di tutti gli Uffici pubblici e degli altri soggetti attuatori, comprese le Diocesi, impegnati nella ricostruzione post-sisma, sulle disposizioni introdotte con l'art 91, comma 1, e 103, commi 1, 2 e 4 del decreto-legge, affinché ne assicurino la corretta ed uniforme applicazione.

Articolo 91 - Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici.

Al comma 1, il legislatore prevede che: *“All'articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre*

valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

Il citato comma 1 si applica ai contratti a prestazione corrispettive quali sono, tra gli altri, i contratti di appalto o aventi ad oggetto un incarico professionale, introducendo una tutela a favore della parte debitrice. Infatti, il legislatore introduce una specifica ipotesi di esclusione della responsabilità contrattuale per inadempimento (e del correlato risarcimento del danno) allorché il debitore dimostri che tale inadempimento sia stato causato dalla necessità del rispetto di tutte le necessarie misure di contenimento del contagio COVID-19.

Articolo 103 -“Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”.

Il comma 1, primo periodo, prevede quanto segue: *“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”* ed al secondo che *“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”*.

La disposizione si rivolge a tutti gli uffici e i funzionari pubblici responsabili di procedimenti amministrativi in essere alla data del 23 febbraio 2020 o avviati in data successiva. Tra questi sono ovviamente da ricomprendere tutti i procedimenti pendenti presso gli Uffici impegnati nelle attività di ricostruzione (Struttura commissariale, Uffici Speciali per la ricostruzione, Comuni e ogni altro soggetto attuatore pubblico). La sospensione dei termini si applica a tutti i procedimenti amministrativi regolati da norme primarie, secondarie e ordinanze commissariali che disciplinano i processi della ricostruzione post sisma, di cui i predetti uffici hanno la relativa responsabilità.

Il comma 1, prosegue stabilendo quanto segue: *“Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento”*.

Tali disposizioni, fermo restando quanto già stabilito in materia di sospensione dei termini, sottolineano la necessità, pur nel contesto emergenziale e nelle difficoltà in cui si trovano ad operare tutti gli uffici pubblici, che venga assicurata comunque la conclusione di quei procedimenti per i quali sussistono le condizioni per essere portati a definizione, soprattutto con riguardo a quelli urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Infine, con il successivo comma 4, il legislatore stabilisce che “***Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati***”.

Pertanto, tutti gli Uffici deputati allo svolgimento delle attività correlate ai pagamenti sopra menzionati non potranno sospendere o ritardare la loro attività e sono tenuti al rispetto di tutti i termini ordinariamente previsti.

II Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri” adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal UIL, Filca-CISL e Fillea CGIL

In data 19 marzo 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il “*Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri*”.

Le misure previste dal protocollo, in ragione della peculiarità dei luoghi e delle modalità di svolgimento del lavoro, rappresentano ulteriori e più specifiche disposizioni rispetto a quelle già previste in via generale con il DPCM dell’11 marzo 2020 e a quelle previste nel “*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*”, sottoscritto in data 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio, del Ministro dell’Economia, del Ministro del lavoro, Ministro dello Sviluppo economico e Ministro della Salute, dalle organizzazioni sindacali e datoriali.

III Direttive del Commissario

Alla luce di quanto sopra riportato, al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate con riferimento ai procedimenti relativi alla ricostruzione, il Commissario straordinario, invita la

Struttura commissariale, gliUSR, e ogni altro soggetto attuatore, ciascuno per le parti di rispettivo interesse, a voler assicurare quanto segue:

- 1) tutti i soggetti preposti a garantire la sicurezza sui cantieri adottano ogni azione utile affinché siano rispettate tutte le misure di cui al “*Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri*” sottoscritto in data 19 marzo 2020, con riguardo all'informazione, alle modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri, alla pulizia e sanificazione nel cantiere, alle precauzioni igieniche personali, ai dispositivi di protezione individuale, alla gestione degli spazi comuni, alla organizzazione del cantiere, alla gestione di una persona sintomatica in cantiere, alla sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS o RLST e ad ogni altra disposizione in materia di sicurezza vigente;
- 2) ove il direttore dei lavori disponga la sospensione delle attività di cantiere motivata dalla impossibilità di poter assicurare quanto previsto dal Protocollo, gli Uffici Speciali per la ricostruzione e le stazioni appaltanti ne prendono atto. In proposito, il Protocollo individua, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune ipotesi che costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione di carattere generale contenuta nel richiamato articolo 91 comma 1, quali impossibilità a poter assicurare di lavorare a distanza interpersonale in misura superiore ad un metro, necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19, indisponibilità di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale conformi alle disposizioni delle autorità sanitarie per mancata consegna nei termini da parte dei fornitori.
- 3) la Struttura commissariale, gli Uffici Speciali per la ricostruzione nonché tutti i soggetti attuatori e le stazioni appaltanti, ove la sospensione disposta non risulti correlata allo stato di emergenza sanitaria in corso, applicano la disciplina in materia di sospensione dei lavori contenuta nelle vigenti disposizioni di legge e nelle ordinanze commissariali.
- 4) la Struttura commissariale, gli Uffici Speciali per la ricostruzione nonché tutti i soggetti attuatori e le stazioni appaltanti sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui all'articolo 103

del decreto-legge n.18 del 2020 con riguardo ai termini dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza, che devono intendersi sospesi e differiti nei casi ivi previsti;

- 5) la Struttura commissariale, gli Uffici Speciali per la ricostruzione nonché tutti i soggetti attuatori e le stazioni appaltanti adottano altresì tutte le misure necessarie al fine di garantire la conclusione di quei procedimenti per i quali sussistono le condizioni per essere portati a definizione, con particolare riguardo a quelli urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati; provvedono, con ogni mezzo utile, a disporre tutti i pagamenti previsti dalla norma, ivi compresi i SAL a professionisti e imprese, comunque impegnati nelle attività di ricostruzione.

Roma, lì 20 marzo 2020

Giovanni Legnini